

150
Anniversario
della spedizione dei **Mille**

A stylized graphic of a bell, rendered in a gradient of colors from grey to red, positioned to the right of the number 150 and the text.

Regione Siciliana
Assessorato
dei Beni Culturali
e dell'Identità siciliana

Proprietà letteraria riservata.
La riproduzione in qualsiasi forma, memorizzazione
o trascrizione con qualunque mezzo (elettronico, meccanico, in fotocopia,
in disco o in altro modo, compresi cinema, radio, televisione, Internet)
sono vietate senza l'autorizzazione scritta dell'Editore.

© 2010 Regione Siciliana - Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana
Testi e fotografie

© 2010 L'Epos
Progetto editoriale

Progetto grafico
Maurizio Accardi

Impaginazione
Grazia Lo Scudato

Cura redazionale
Alice Vella

Revisione finale
Laura Cosentino

CARATTERISTICHE

*Questo libro è composto in Adobe Garamond, Helvetica Neue e Symbol;
è stampato su Palatina da 120 g/mq delle Cartiere Fabriano e R400 matt satin da 170 g/mq delle Cartiere Burgo;
le segnature sono piegate a ottavo (formato rifilato 19 x 30,5 cm) e rilegate con cucitura a filo refe;
la copertina è rivestita in tela delle Manifatture del Seveso;
i risguardi sono stampati su Sicio da 170 g/mq delle Cartiere Fedrigoni;
la sovraccoperta è stampata su R400 matt satin da 250 g/mq delle Cartiere Burgo.*

Questa pubblicazione è stata stampata con il contributo dell'Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana.
Iniziativa direttamente promossa.
Giuseppe Dragotta *Funzionario delegato del Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana.*

150° Anniversario della spedizione dei Mille. - Palermo : L'Epos, 2010.
(Talismani ; 22)

ISBN 978-88-8302-429-0.

1. Spedizione dei Mille <1860> - Celebrazioni.

945.80833 CDD-22 SBN Palo231861

CIP - Biblioteca centrale della Regione siciliana "Alberto Bombace"

1. La Sicilia – che dell'autonomia ha fatto un tratto indelebile della sua storia millenaria, sempre rivendicata e troppo poco riconosciuta – è certamente vittima di una evidente asimmetria tra le aspirazioni ed i risultati conseguiti, una vera e propria ipostatizzazione della volontà.

In principio il Regno di Sicilia, sorto dopo la liberazione dell'Isola dagli Arabi, rappresentò la massima espressione di quell'autonomia e ne trovò coronamento con i sovrani normanni; ne costituiva precipitato emblematico il privilegio della Legazia Apostolica (cessata formalmente solo con la legge delle guarentigie del 1870) sino alla Costituzione del 1812, suggello evanescente di un'aspirazione inappagata.

Poi seguirono i testi costituzionali del 1820 e del 1848, che si riallacciavano, sebbene in modo variegato, al testo del 1812; quindi, il tentativo di uno Statuto Regionale nell'Italia unitaria nel 1860, sino all'approdo allo Statuto autonomistico del 1946.

In quel processo, che da nazione a regione ha visto ricondurre le spinte autonomistiche nell'alveo della Repubblica, la Carta fondamentale dell'Autonomia è divenuta oggetto da un lato di un "bradisismo" costituzionale da parte dello Stato centrale che ne ha depotenziato reiteratamente la portata, dall'altro dell'inerzia colpevole della stessa Regione che ha progressivamente attenuato, se non svilito, i tratti qualificanti dell'autonomia, rinunciando unilateralmente all'esercizio di molteplici prerogative statutarie.

Ma andiamo per stadi.

La Costituzione del 1812 era l'espressione di un processo elitario, in buona parte eterodiretto, che, come i coevi apparati effimeri delle feste di santa Rosalia, sparì più velocemente di come era apparso nella controversa vicenda dell'Ottocento siciliano.

Si trattava di un innovativo modello di assetto costituzionale che, seppur «ricco e pluralistico dal punto di vista dell'ispirazione politica» (così in F. Renda, "La rivoluzione del 1812 e l'autonomia siciliana", in *La Sicilia e l'Unità d'Italia*, Milano 1962), era applicato, però, ad un sistema semi-feudale, un modello strenuamente propugnato da pochi ed illumi-

nati esponenti della attardata aristocrazia e del retrogrado clero siciliano (i principi Carlo Cottone di Castelnuovo e Giuseppe Emanuele Ventimiglia di Belmonte, l'abate Paolo Balsamo) che aveva trovato, peraltro, il decisivo apporto nelle risorse finanziarie e nelle forze armate inglesi di stanza in Sicilia.

Fu una temporanea vittoria sul feudalesimo e sui privilegi nobiliari che tanto avevano nuociuto allo sviluppo della Sicilia. Tuttavia, le contraddizioni della società siciliana ebbero a riflettersi, sino a deflagrare, sull'attuazione di quel modello costituzionale.

Il governo liberale, infatti, già nel 1813 dovette confrontarsi con la dicotomia tra una Camera dei Pari, fortemente reazionaria e ben presto già pentita della rinuncia ai diritti feudali – alla quale era approdata per puro calcolo convinta di rafforzare il proprio status –, ed una maggioranza radicale e riformatrice alla Camera dei Comuni, composta da borghesi e nuovi ricchi, addirittura critica nei confronti di una costituzione ritenuta una «impostura dei baroni».

Sino all'oblio: la giovanissima Costituzione cessò, infatti, con tutte le cosiddette «libertà della nazione siciliana», nel dicembre 1816, a seguito della costituzione del Regno delle Due Sicilie e l'assorbimento in esso del *Regnum Siciliae*.

Si assistette, così, al prevalere del “modello inglese” sulla spinta della fragile alleanza tra il baronaggio e la rafforzata borghesia contro l'assolutismo regio, cosa che indusse il sovrano Borbone ad accettarne le conseguenze sul piano della riallocazione dei poteri, con un forte inserimento di quest'ultima nel processo decisionale di governo (*decision making*).

Tuttavia, gli illuminati esponenti di una Sicilia innovativa dovettero ben presto ricredersi sul complessivo coinvolgimento delle classi dirigenti dell'Isola nel profondo cambiamento imposto dall'introduzione della costituzione. Lo stesso William Bentinck, comandante delle forze britanniche nell'Isola – che grande influenza ebbe nella riforma liberale in Sicilia, anche attraverso il suo «*Sicilian Journal*» – ebbe a concludere quella controversa esperienza affermando: «troppa libertà è per i Siciliani quel che sarebbe una pistola o uno stiletto nelle mani di un bambino o di un matto».

Si trattava di una costituzione appena applicata e mai formalmente abrogata. Questa, troppo semplicisticamente accostata a quella coeva di Cadice – dalla quale si discostava principalmente, anche se non esclusivamente, per la scelta del modello parlamentare bicamerale imperfetto rispetto a quello monocamerale – rappresentò, comunque, il consolidarsi del costituzionalismo europeo continentale, liberale ed antinapoleonico, fortemente ancorato all'esperienza britannica, seppur ispirata ai principi della rivoluzione francese.

La Costituzione di Palermo – votata da un'assemblea costituente, e non solo concessa dal Re – fu fonte di ispirazione per i regimi di monarchia costituzionale europea e contiene la puntale dichiarazione di diritti inviolabili di cittadinanza: «Che niun siciliano potrà essere arrestato, esiliato, o in altro modo punito, e turbato nel possesso e godimento de' suoi diritti e de' suoi beni, se non in forza delle leggi d'un nuovo Codice, che sarà stabilito da questo Parlamento e per via di ordini, e di sentenze de' magistrati ordinarii, ed in quella forma, e con quei provvedimenti di pubblica sicurezza, che diviserà in appresso il Parlamento medesimo» (art. X delle Basi) ed un articolato impianto organizzativo incentrato sulla tripartizione elaborata da Montesquieu: «Che il potere giudiziario sarà distinto ed indipendente dal potere esecutivo e legislativo» (art. IV delle Basi).

In sintesi, come sottolineato da A. Romano ("Presentazione" a *Costituzione di Sicilia*, Catanzaro 2000, p. xlvi), si trattava di una costituzione che sceglieva l'abolizione dei vincoli feudali e dei feudi, l'introduzione di un sistema di garanzie della proprietà privata, la statuizione della libertà di stampa, la previsione dell'obbligatorietà dell'istruzione, l'introduzione di una legislazione sanitaria che prevedeva l'obbligatorietà delle vaccinazioni, il riconoscimento delle principali libertà individuali, elementi che consentono di ricondurre questo pur sfortunato esperimento statutario alle più progredite esperienze del costituzionalismo europeo, seppur «abbandonata al proprio destino già a partire dal 1813, quando prendeva corpo un'alleanza con connotazioni antibaronali ed antinglesi fra corona e borghesia, che trovava un modello più rispondente ai propri interessi nella *charte octroyée* di Luigi XVIII del '14, concretamente gradita alla monarchia».

Con ritmo incessante si sarebbe rilanciata l'esigenza di una veste costituzionale, per consacrare l'autonomia dei Siciliani, che consentisse il recupero della Carta del 1812 nei successivi moti di Sicilia (sempre repressi dalla dinastia dei Borbone di Napoli), a partire da quelli di Palermo del 1820, quando, seppur per un fugace periodo, prevalse la soluzione della concessione della estensione della Costituzione spagnola (decreto del 7 luglio 1820 «Art. 1. La Costituzione del Regno delle Due Sicilie sarà la stessa adottata per lo Regno delle Spagne nell'anno 1812, e sanzionata da Sua Maestà Cattolica nel marzo di questo anno: salvo le modificazioni che la Rappresentanza nazionale costituzionalmente convocata crederà di proporci per adattarla alle circostanze particolari de' reali dominî»), sino alla revisione adattatrice definita il 9 dicembre 1820.

Per giungere, poi, ai moti del 1848, quando con forza il movimento rivoluzionario palermitano reclamò la restaurazione costituzionale: «Il voto generale di tutta l'isola è che il generale parlamento adunato in Paler-

mo accomodi ai tempi la costituzione che, riformata sotto l'influenza della Gran Bretagna nel 1812, i Siciliani non avevano mai cessato di possedere in diritto; le assicurazioni di lord Minto [emissario diplomatico del Governo britannico n.d.a.] certificano che il re è pronto a riconoscere gli antichi diritti della Sicilia e la sua costituzione del 1812; è idea manifestata dall'universale che a questa costituzione si facciano riforme per adattarla ai tempi; e se le riforme alle quali accenna il rappresentante del governo inglese conducono a tale scopo, certamente la mediazione di lord Minto è accolta da tutti con il massimo piacere».

Anche se occorre ricordare come contrari a questa scelta, considerata antistorica ed isolazionista, si mostrarono sia Mazzini (*Ai siciliani. Poche parole di Giuseppe Mazzini*, Londra, 20 febbraio 1848) che Cattaneo (*Per la Sicilia*, ora in C. Cattaneo, N. Bobbio, *Stati Uniti d'Italia. Scritti sul federalismo democratico*, Roma 2010), che invitarono i Siciliani a chiudere definitivamente con la passata e fugace esperienza costituzionale e ad aprirsi alla prospettiva repubblicana.

Gli eventi, tuttavia, com'è noto, precipitarono e la rivoluzione palermitana, che era stata scintilla dell'ampio moto che scosse l'intera Europa, fu repressa con ferocia dalle truppe borboniche comandate dal tenente generale Filangieri.

La Costituzione, seppur resa più moderna e snella («decretata il giorno 10 luglio 1848 dal generale parlamento»), fu condannata ancora una volta a divenire reperto storico, strutturata sul modello della monarchia costituzionale «esclusiva» («Art. 2. La Sicilia sarà sempre Stato indipendente. Il re dei Siciliani non potrà regnare o governare su verun altro paese. Ciò avvenendo sarà decaduto ipso facto. La sola accettazione di un altro principato o governo lo farà anche incorrere ipso facto nella decadenza»), che ebbe sorte non dissimile da quella alla quale si richiama direttamente.

La spedizione dei Mille e la proclamata Unita d'Italia fecero prevalere le fagocitanti spinte unitarie piemontesi.

La questione autonomistica, ed in particolare la concessione di un parlamento regionale separato da quello nazionale, rimase, sebbene presente, in secondo piano: osteggiata da Cavour e Garibaldi prima (che almeno su questo convennero), trovava negli autonomisti siciliani (tra questi Filippo Cordova, Emerico Amari) la propria pur flebile spinta.

Il 3 agosto 1860 Agostino Depretis, appena nominato prodittatore della Sicilia, estese lo Statuto Albertino alla Sicilia, e ciò ancorché non si fosse ancora provveduto ad annetterla formalmente al Regno. Soltanto qualche giorno prima, il 23 giugno, era stato emanato il decreto con il quale si dava avvio alla compilazione delle liste ed alla determinazione dei col-

leggi per la elezione di una assemblea di deputati siciliani con suffragio universale e diretto o, in alternativa, per esprimere l'adesione al plebiscito, senza tuttavia fissare la data ed il modo di espressione del voto.

A Torino, nel frattempo, il ministro Farini il 13 agosto 1860 pubblicava la nota nella quale si definiva la proposta, a conclusione dei lavori della commissione temporanea di legislazione, di introduzione della ripartizione in regioni dello Stato unitario.

Il prodittatore Mordini, appena nominato, in raccordo con il collega di Napoli, procedeva con la mera celebrazione del plebiscito, la cui data venne fissata per il 21 ottobre, con ciò escludendo definitivamente la possibilità di elezioni del Parlamento regionale; ma la prospettiva di collegare la Sicilia alle proposte di Farini non venne definitivamente scartata.

Si istituì, così, il 19 ottobre 1860 uno «straordinario Consiglio di Stato, incaricato di studiare ed esporre al Governo quali sarebbero, nella costituzione della gran famiglia italiana, gli ordini e le istituzioni su cui convenga portare attenzione, perché rimangano conciliati i bisogni peculiari della Sicilia con quelli generali dell'unità e prosperità della Nazione Italiana».

Del Consiglio convocato da Mordini facevano parte 35 esponenti della politica e della cultura siciliana; tra essi spiccavano Gregorio Ugdulena, Mariano Stabile, studiosi come Francesco Ferrara e Michele Amari (Emérico Amari rinunciò a partecipare ritenendo l'organismo, in quanto non eletto dai Siciliani, frutto di un compromesso) e poi Andrea Guarneri, Isidoro La Lumia, Stanislao Cannizzaro, Vito D'Ondes, nobili come il barone Pisani, il marchese Vincenzo Torrearsa, il barone Nicolò Turrisi, il duca Giulio Verdura. Originariamente se ne prevede la scadenza dopo soli 10 giorni dall'insediamento, poi prorogati di ulteriori 15 giorni.

La Sicilia ancora una volta, nonostante il profondo mutamento intervenuto, mostrava di non voler rinunciare all'autonomia, pur di fronte alle fortissime spinte annessioniste correlate alla nascita del nuovo Stato italiano. E lo faceva, questa volta, non più volgendo lo sguardo alla "gloriosa" Costituzione del 1812, la cui riproposizione seppur rivisitata, sarebbe stata improponibile, ma con una proposta originale frutto di un'elaborazione matura di classi dirigenti che volevano cogliere la sfida del nuovo Stato unitario senza perdere la rinnovata prospettiva dell'autonomia.

Anche se giova ricordare, sebbene si tratti di circostanza meramente simbolica, che il Consiglio si sarebbe riunito nei pochi giorni concessi per l'elaborazione del documento, nella stessa sede dove vide la luce la Costituzione del 1812: la biblioteca del Collegio Massimo di Palermo, oggi Biblioteca Regionale.

Si trattava di uno dei primi documenti ufficiali che delineavano puntualmente le basi dello Stato regionale, pur nella prospettiva di Cattaneo

della figura dello stato unificato su base regionale in antitesi con lo stato nazionale unitario, in guisa da offrire lo strumentario costituzionale che avrebbe costituito il fondamento per quello che sarebbe divenuto, settantacinque anni dopo, lo Statuto autonomistico.

Il Consiglio elaborò, così, una serie di tesi in forma di articoli, nelle quali si delineava la morfologia dello stato unitario regionale («nell'Ordinamento generale del Regno d'Italia la Sicilia formi una delle grandi divisioni territoriali, che è necessario abbiano esistenza loro propria - conforme il principio riconosciuto dal Governo di Sua Maestà nel sistema Regionale proposto dal Ministro Farini» ed in tale contesto «la Sicilia come ogni altra di tali Regioni, o grandi divisioni territoriali abbia un Consiglio deliberante elettivo ed un Luogotenente nominato dal Re - conforme il principio adottato dalla Commissione presso il Consiglio di Stato»).

Una specifica attenzione era rivolta alla forma di governo regionale: «il Consiglio regionale della Sicilia sia composto di membri nominati per elezione diretta», con la cautela che «non possa essere sciolto se non per Decreto del Re, emesso a proposta del Luogotenente, e dopo udito il Consiglio di Stato»; mentre, nell'esercizio del potere esecutivo, «il Luogotenente abbia la doppia funzione di Delegato del Potere Esecutivo dello Stato, e di Capo del Potere Esecutivo della Regione», prevedendo, tuttavia, che quest'ultimo «renda conto al Consiglio della sua amministrazione», il quale «in questo come in qualunque altro caso possa liberamente rassegnare al Parlamento le sue querele o censure sugli atti del Luogotenente».

Le competenze legislative del Consiglio regionale - i cui componenti eletti direttamente sulla base almeno di uno per ogni cinquantamila abitanti - venivano puntualmente individuate nelle seguenti materie: «a) Tutti i pubblici lavori non comunali, né provinciali, né per legge dichiarati nazionali. b) La Pubblica Istruzione e gli Stabilimenti che vi appartengono, salvo sempre allo Stato il diritto di fondare Istituti esemplari, - e salvo il rispetto alle libertà che in materia d'Istruzione Pubblica la legge deve riconoscere ne' privati, ne' Comuni, e nelle Provincie. c) Gli Stabilimenti di Pubblica Beneficenza ed Utilità, i quali non sieno né comunali, né provinciali. d) Le Istituzioni di credito, la cui sfera di azione si limiti alla Regione», nonché nell'ordinamento del pubblico impiego regionale.

Per quanto concerne i rimedi giurisdizionali, si sanciva che i diversi gradi della gerarchia giudiziaria e del contenzioso amministrativo - nonché dei magistrati di qualunque natura, inclusi quelli riguardanti i conflitti di giurisdizione e di attribuzione, eccetto fra le autorità militari - avessero sede in Sicilia, affinché «gli affari tanto giudiziari, che del Contenzioso amministrativo abbiano in Sicilia il loro intiero e totale compimento».

La prospettata celebrazione delle elezioni del Parlamento, insieme col plebiscito per l'annessione incondizionata all'Italia con re costituzionale, Vittorio Emanuele ed i suoi legittimi eredi, naufragò ben presto, lasciando in vita solo lo strumento plebiscitario che sanzionò l'annessione, senza garanzie di alcun tipo per le aspirazioni autonomistiche.

Purtroppo, nonostante l'intuizione di Mordini di trovare il modo di coniugare la tempestiva definizione dell'annessione incondizionata con la non abbandonata prospettiva di rilanciare la proposta autonomistica siciliana (invero poco gradita a Torino), il progetto di Statuto Regionale siciliano, approvato all'unanimità dai consiglieri di Stato straordinari, sarebbe rimasto lettera morta. Celebrate le elezioni del nuovo Parlamento del gennaio 1861, Minghetti, succeduto a Farini al Ministero degli Interni, ritirò i disegni di legge di riforma dell'ordinamento locale e di introduzione di quello regionale (una dettagliata documentazione sulle vicende ed i protagonisti del 1860, accompagnata da approfondimenti e bibliografia, e curata dal prof. G. Barone, dell'Università di Catania, si rinviene sul sito istituito per i 150 anni della spedizione dei Mille dalla Regione Siciliana https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_150ANNI/PIR_150ANNISITO).

Morto Cavour, il barone Ricasoli, nuovo primo ministro, soprattutto in ragione della difficile situazione di ordine pubblico riscontrata nel Mezzogiorno, bloccò il processo riformatore ed estese al Regno d'Italia l'ordinamento comunale e provinciale del 1859 (legge Rattazzi), sicché – come icasticamente sottolineato – «prevalsa la concezione centralista dello Stato, si rinunciò definitivamente ad ogni ipotesi di decentramento regionale, e lo statuto siciliano di autonomia, deliberato dal Consiglio straordinario di Stato, fu chiuso a doppia chiave nel cassetto dei sogni svaniti» (così in F. Renda, *Storia della Sicilia dalle origini ai giorni nostri*, vol. III, Palermo 2003, p. 975).

Anche in questa occasione l'agognata autonomia dei Siciliani non trovò uno statuto che potesse offrire, in termini puntuali e stabili, la consacrazione delle necessarie prerogative.

Per la Sicilia, dopo le grandi speranze di un nuovo avvenire nell'Italia unita, si avviava quel che Sturzo ha definito «il grande depauperamento», la sottrazione di ingenti risorse finanziarie, economiche ed umane congiunta all'assenza dei necessari investimenti, avviando e consolidando quel divario economico ed infrastrutturale che giunse incolmato sino ai nostri giorni.

Già nel 1876 Franchetti sottolineava la necessità di realizzare in Sicilia ingenti investimenti statali in strade e ferrovie che, se non potevano condurre l'Italia a «cadere nel disavanzo», imponevano di usare in favore della Sicilia «tutte le forze di cui dispone» (L. Franchetti, S. Sonnino,

L'inchiesta di Franchetti e Sonnino. La Sicilia nel 1876, con intr. di P. Grasso, Palermo 2004, p. 156 ss.).

Tuttavia, nonostante le diverse ed altalenanti stagioni delle politiche meridionaliste e le alterne fortune degli interventi straordinari, quel divario si è consolidato ed è piú che probabile che si approfondisca con l'avvento del cosiddetto federalismo fiscale (per un'analisi sul divario si veda l'interessante studio di V. Daniele e P. Malanima, *Il prodotto delle Regioni ed il divario Nord-Sud in Italia, 1860-2004*, in «Rivista di Politica economica», 2007, p. 1 ss.; da ultimo si veda l'Audizione del Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia Daniele Franco sullo *Schema di decreto legislativo in materia di risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali*, alla Commissione Parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale – V Commissione Bilancio, Camera dei Deputati, 28 marzo 2011).

GAETANO ARMAO